

Produzione culturale e spettacolo - Aziende cooperative - Rinnovo del c.c.n.l.

Col verbale di accordo 19 febbraio 2020 AGCI CULTURALIA, Confcooperative Cultura Turismo Sport e Culturmedia Legacoop con SLC-CGIL, FISTEL-CISL, UILCOM-UIL **hanno rinnovato il c.c.n.l.** per gli artisti, tecnici, amministrativi e ausiliari dipendenti da società cooperative e imprese sociali operanti nel settore della produzione culturale e dello spettacolo. L'accordo decorre dal 1° gennaio 2019 e scadrà il 31 dicembre 2022.

Campo di applicazione del c.c.n.l.

Nel campo di applicazione del c.c.n.l. vengono inseriti la produzione di eventi e la realizzazione, promozione e distribuzione di prodotti di contenuto creativo anche tramite piattaforma e servizi del digitale.

Classificazione del personale

Vengono introdotti **nuovi profili professionali e modificati profili esistenti** per il personale amministrativo, per i tecnici ed operai e per gli artisti.

Vengono introdotti i nuovi profili professionali per i "**creativi**", a cui vengono attribuiti i livv. Q, 1, 2 e 3. Per queste figure il periodo di prova, l'orario di lavoro, il lavoro straordinario, notturno e festivo e il preavviso sono quelli del personale amministrativo.

Minimi tabellari

L'accordo stabilisce aumenti della paga base e procede al conglobamento dell'indennità di contingenza nella nuova voce minimo conglobato. Gli importi risultanti sono i seguenti:

Livelli	Importi mensili		
	dal 1.2.2020	dal 1.1.2021	dal 1.1.2022
Q	2.195,51	2.228,44	2.261,87
1	2.034,71	2.065,23	2.096,21
2	1.795,73	1.822,67	1.850,00
3	1.680,16	1.705,36	1.730,94
4	1.563,96	1.587,42	1.611,23
5	1.474,09	1.496,20	1.518,64
6	1.332,97	1.352,96	1.373,25

Retribuzione - Quota oraria

Il coefficiente per ottenere la quota oraria del **personale amministrativo e tecnico** è 169.

E.d.r. Enti di cui al D.M. 27 luglio 2017

Ai lavoratori dei Teatri nazionali, dei Teatri di rilevante interesse culturale e dei Centri di produzione viene corrisposto un Elemento distinto della retribuzione, nei seguenti importi:

Livelli	Importi mensili		
	dal 1.2.2020	dal 1.1.2021	dal 1.1.2022
Q	246,67	213,74	180,31

1	222,35	191,83	160,85
2	180,99	154,05	126,72
3	161,07	135,87	110,29
4	144,79	121,33	97,52
5	128,59	106,48	84,04
6	114,48	94,49	74,20

Finanziamento dell'Osservatorio nazionale

Per il finanziamento delle attività dell'Osservatorio la cooperativa deve versare un importo pari al **10%** delle retribuzioni, con un massimo di € 5.000 annui.

In caso di mancato versamento dovrà riconoscere ai singoli lavoratori un contributo pari allo **0,15%** della retribuzione.

Trasferta

Ai lavoratori comandati fuori sede spetta, oltre ad un rimborso spese preventivamente concordato, un'indennità di trasferta forfettaria per il pernottamento, i pasti e le piccole spese, che non ha natura retributiva e per cui il lavoratore non deve presentare documentazione giustificativa.

Ai lavoratori tenuti per contratto all'espletamento di attività lavorative in luoghi sempre variabili e diversi e per i quali non sia individuata nel contratto una sede di lavoro (c.d. trasfertisti), spetta, oltre al rimborso delle spese di viaggio, un'indennità in misura fissa, indipendentemente dal fatto che il lavoratore si sia effettivamente recato in trasferta.

Orario di lavoro

Per il personale amministrativo e per i tecnici e operai a durata del lavoro normale è di **39 ore settimanali e 169 ore medie mensili**.

Per il personale amministrativo vengono meno le norme contrattuali che prevedono che la durata della prestazione unica giornaliera non può essere inferiore a 4 ore e che ove l'orario di lavoro giornaliero sia ripartito in 2 prestazioni, la durata complessiva delle 2 prestazioni non può essere inferiore a 7 ore, entro la durata complessiva di 10 ore, con una pausa massima di 2 ore.

Per il personale tecnico impegnato in tournée e/o trasferte l'orario per i trasferimenti è computato nell'orario di lavoro.

Riposo settimanale

Nelle attività in tournée o in trasferta con periodi di lavoro frazionati nella giornata o in caso di considerevole distanza tra il luogo di lavoro e di residenza o fra i diversi luoghi di lavoro, il riposo consecutivo garantito dalla legge sarà assicurato entro un periodo non superiore a **21 giorni** e comunque assicurando la sua fruizione non oltre la **144^a ora** di lavoro.

Malattia

Ai lavoratori dello spettacolo con contratto intermittente o a termine in attività saltuaria o stagionale spetta l'integrazione al 100% dell'indennità Inps, per tutti i giorni previsti nel contratto di scrittura o nella chiamata.

Per i lavoratori dello spettacolo, ai fini del diritto all'indennità di malattia, devono risultare dovuti o versati almeno 100 contributi giornalieri presso il Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, dal 1° gennaio precedente all'insorgenza della malattia.

L'indennità corrisposta dall'Inps è pari alle seguenti percentuali della retribuzione media globale giornaliera:

- 60% dal 4° al 20° giorno, comprese le domeniche, le festività nazionali e religiose infrasettimanali (i primi 3 giorni non sono indennizzati);
- 80% dal 21° al 180° giorno.

Per i lavoratori disoccupati e per i lavoratori con prestazione in alcuni giorni della settimana l'indennità è pari al 40%.

Ai lavoratori dello spettacolo con contratto intermittente o a tempo determinato saltuario o stagionale spetta l'integrazione al 100% dell'indennità Inps per tutti i giorni di scrittura o previsti dalla chiamata.

Maternità

In materia di maternità l'accordo rinvia alle discipline legali vigenti.

Assistenza integrativa

Dal 1° gennaio 2021 è **introdotta l'assistenza sanitaria integrativa** a favore dei dipendenti a tempo indeterminato, attraverso l'iscrizione a forme già costituite ed operanti e la previsione di un contributo non inferiore a **€ 60** annui a carico della cooperativa (salve condizioni di miglior favore).

Apprendistato

Per le professionalità di cui all'art. 3, D.Lgs.C.P.S. n. 708/1947 assunte con contratto stagionale l'annualità dell'apprendistato si considera perfezionata:

- in 120 giorni per la cat. A;
- in 260 giorni per la cat. B,

a condizione che il percorso formativo sia stato esaurito ed annotato sul libretto formativo. Qualora la formazione non sia compiuta, l'apprendistato prosegue fino alla formazione completata con le annualità previste per i tempi indeterminati.

Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale e apprendistato di alta formazione e di ricerca

Nell'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, la retribuzione per le ore di formazione svolte presso il datore di lavoro eccedenti quelle contenute nel piano di formazione è la seguente:

- 1° anno: 70%;
- 2° anno: 80%;
- 3° anno: 90%.

Successivamente al conseguimento della qualifica o del diploma, ai fini del conseguimento della qualificazione ai fini contrattuali, è possibile la trasformazione del contratto in apprendistato professionalizzante, nei limiti di durata di questo.

Nell'apprendistato di alta formazione e ricerca per le ore di formazione svolte si applica quanto previsto per l'apprendistato professionalizzante, anche ai fini della retribuzione delle ore eccedenti quelle curriculari.

Lavoro a termine

La disciplina del contratto a termine delegata dal D.Lgs. n. 81/2015 alla contrattazione collettiva è attuata a livello territoriale e/o aziendale.

La durata massima è di **36 mesi**.

Gli **intervalli** di tempo nel caso di riassunzione sono di 5 giorni (contratti fino a 6 mesi), ovvero 10 giorni (contratti superiori).

Sono considerate **stagionali**, con conseguente applicazione delle previsioni di cui al D.Lgs. n. 81/2015:

- le attività educative e/o didattiche di materie artistiche, culturali e creative e multimediali;
- le attività creative accessorie alla preparazione, produzione e fruizione di eventi culturali multimediali e di spettacoli dal vivo e opera audiovisive, di durata prestabilita.

Personale con contratto a termine inferiore a 1 anno

Per il personale con contratto a termine non superiore a 12 mesi il c.c.n.l. prevede le seguenti norme specifiche:

- può essere pattuito il divisore giornaliero 30;

- il giorno di riposo settimanale è riconosciuto come riposo retribuito;
- in caso di coincidenza di una festività con la domenica o con il giorno di riposo compensativo al lavoratore viene corrisposta, in aggiunta alla normale retribuzione mensile, un'ulteriore trentesimo della retribuzione mensile;
- gratifica natalizia, ferie, ROL e t.f.r. sono liquidati contestualmente alla corresponsione della retribuzione. A questi fini le retribuzioni giornaliere sono integrate con una maggiorazione corrispondente al totale delle incidenze dei suddetti istituti pari al 25,30%.

I valori del minimale giornaliero e della maggiorazione percentuale sono così ridefiniti:

Livelli	Dal 1.2.2020		Dal 1.1.2021		Dal 1.1.2022	
	Minimale giornaliero	Maggiorazione (25,30%)	Minimale giornaliero	Maggiorazione (25,30%)	Minimale giornaliero	Maggiorazione (25,30%)
Q	73,18	18,51	74,27	18,79	75,38	19,07
1	67,82	17,16	68,83	17,41	69,86	17,67
2	59,85	15,14	60,75	15,37	61,66	15,60
3	56,00	14,17	56,84	14,38	57,69	14,59
4	52,13	13,19	52,91	13,39	53,70	13,59
5	49,14	12,43	49,88	12,62	50,63	12,81
6	44,43	11,24	45,10	11,41	45,78	11,58

Lavoro intermittente

Il contratto di lavoro intermittente può essere stipulato nelle ipotesi in cui la cooperativa non possa prevedere e calendarizzare preventivamente le prestazioni richieste, sia nella modalità che nella tempistica ovvero non possa prefigurarne né la quantità né la collocazione temporale della prestazione giornaliera. Sono esclusi dal lavoro intermittente gli impiegati amministrativi.

Nel caso in cui il contratto preveda l'obbligo di rispondere alla chiamata, il lavoratore ha diritto a un'indennità di disponibilità mensile, in aggiunta alla retribuzione maturata per le ore di lavoro effettivamente prestato, pari al 20% della retribuzione mensile, costituita da minimo tabellare, indennità di contingenza, E.d.r., ratei di mensilità aggiuntive.

Il trattamento economico, normativo e previdenziale è proporzionato in ragione della prestazione lavorativa effettivamente eseguita, in particolare per quanto riguarda l'importo della retribuzione globale e delle singole componenti di essa, nonché delle ferie e dei trattamenti per malattia, infortunio sul lavoro, malattia professionale, maternità, congedi parentali. Il trattamento retributivo non può comunque essere inferiore al 50% della paga giornaliera relativa al livello di inquadramento o al 100% per il personale artistico assunto dai teatri.

Si applica quanto previsto per il personale con contratto a termine non superiore a 12 mesi (v. supra).

I contratti intermittenti non possono superare le 240 giornate nei Teatri nazionali e le 380 giornate nei Teatri di rilevante interesse culturale ed in entrambi si applica una maggiorazione del 40% del compenso giornaliero.

Nei Centri di produzione la maggiorazione è del 20%.

Telelavoro

Vengono meno le esemplificazioni contrattuali delle prestazioni che possono essere rese in telelavoro.

Lavoro agile

Viene disciplinato l'istituto del lavoro agile.

Previdenza integrativa

Viene confermato **Previdenza Cooperativa** come fondo di riferimento del settore. La contribuzione resta invariata.